

pubblicità n° 20 APR. 2005

15 MAR. 2005

Regia di

REMESSO
POSTALNOTIFICATORE
(Art. 1070 c.c.)



CITTA' di SALEMI

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

**REGOLAMENTO
PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E
TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI
PER IL SERVIZIO
DI TELEFONIA MOBILE (S.R.B.)
PER LE TELECOMUNICAZIONI ED
ELETTRODOTTI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 63 del
19/11/2004 esecutiva il 1 dicembre 2004.**



CITTA' di SALEMI

Provincia Regionale di Trapani

Regolamento per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni e elettrodotti

Principali riferimenti normativi:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 – Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze compresa fra 100 kHz e 300 GHz;
- Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche.

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto di Regolamento

Il presente Regolamento si occupa di disciplinare il corretto insediamento di antenne per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni radiotelevisive, comprese quelle per impianti UMTS per la comunicazione globale digitale per fonia e dati ed è adottato a norma della Legge n° 36 del 22/02/2001 art. 8, comma 6.

Articolo 2

Definizione di impianto per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e di impianto di radiodiffusione televisiva o radiofonica e elettrodotti

Per impianto per il servizio di telefonia mobile o “stazione radio base” (S.R.B.) e per impianto di radiodiffusione televisiva o radiofonica un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall'eventuale sistema di condizionamento d'aria. Il sistema di antenne può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio di sostegno. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare, ma devono comunque essere compatibili con il contesto ambientale di riferimento; a tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prescrivere soluzioni, materiali, ecc. ritenuti più idonei.

In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.). Antenne e apparati di trasmissione possono risultare accorpati in un unico circuito elettronico. Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti come sopra descritti e ogni apparato che emette onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.

CAPO II

Disposizioni urbanistiche

Articolo 3

Istanza di autorizzazione

Ai fini dell'installazione o per qualunque modifica dei parametri costrutti, o ancora per la gestione di impianti esistenti, il gestore del servizio dovrà provvedere a presentare al Comune un progetto, al fine di ottenere l'autorizzazione urbanistica, dovrà altresì contestualmente presentare il piano di intervento che intende realizzare sul territorio comunale, con l'indicazione del numero delle antenne e della loro dislocazione

Articolo 4

Documentazione necessaria per le richieste di autorizzazione urbanistica

Al fine di ottenere l'autorizzazione urbanistica ivi compresa la D.I.A. è necessario presentare una domanda recante i dati anagrafici del richiedente, indicazione dell'opera da realizzare ed il sito interessato.

Le caratteristiche tecniche degli impianti o di altre strutture di supporto a reti per la trasmissione di segnali radio devono essere dichiarate dal richiedente nella domanda e devono contenere i seguenti dati:

- Mappa in scala 1:1000 – 1:2000 del territorio circostante all'impianto con indicazione del punto di installazione con la zona circostante per un raggio di almeno 250 metri intorno all'impianto;
- Pianta, sezione e prospetti degli impianti in scala 1:100 o 1:50;
- Dichiarazione del tecnico progettista che nel raggio di 250 metri dal sito dell'antenna non sono presenti strutture sensibili esistenti (in base alla destinazione dell'immobile) o previste quali asili, scuole, ospedali, case di cura, case di riposo;
- Documentazione fotografica con indicato in planimetria i punti di ripresa fotografici;
- Ulteriore documentazione prevista dal regolamento edilizio per interventi analoghi.

Articolo 5

Provvedimento conclusivo

Il Comune di Salemi provvederà all'emanazione del provvedimento urbanistico conclusivo solamente previa acquisizione della documentazione prevista dal capo successivo.

Articolo 6

Caratteristiche e collocazione degli impianti

E' esclusa tassativamente la possibilità di consentire l'installazione di impianti sopra edifici a uso della popolazione come gli ospedali, le case di cura, nei parchi giochi o scuole.

L'installazione di nuovi impianti potrà essere effettuata:

Per gli impianti di nuova generazione (UMTS) con potenza non superiore a 20W, in aree esterne al perimetro urbano, preferibilmente di proprietà comunale e dati in concessione a titolo oneroso al gestore e collocati a non meno di metri 250 dalle aree sensibili esistenti (in base alla destinazione dell'immobile) o previste quali asili, scuole, ospedali, case di cure, case di riposo, in conformità a quanto consentito dai parametri indicati nelle normative vigenti.

Per tutti gli impianti, diversi da quelli di cui al punto precedente, in aree e/o fabbricati preferibilmente di proprietà comunale o di enti pubblici diversi collocati a non meno di metri 250 dal perimetro urbano.

E' preferita l'installazione di impianti su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed altezze presenti, possono consentire l'insediamento di impianti senza arrecare impatto visivo e in assenza di condizioni di incompatibilità.

Si dovrà inoltre evitare che le strutture di nuovi impianti, qualora collocati sul territorio collinare, siano costituite da elementi impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose.

Il titolare dell'impianto dovrà ottenere preventiva concessione amministrativa e sottoscrivere atto unilaterale registrato con cui si impegna:

- Alla collocazione di tipologie di antenne opportunamente mimetizzate al fine di ridurre, al minimo possibile, l'impatto ambientale ed architettonico;
- Alla manutenzione e conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze;
- Alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e con i propri mezzi in caso di cessazione dell'esercizio dell'impianto;
- Alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e con i propri mezzi qualora l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, decida di recedere dalla concessione in uso dell'immobile dandone comunicazione tre mesi prima al titolare.

E' esclusa tassativamente la possibilità di consentire l'installazione di impianti sopra edifici ad uso della popolazione come gli ospedali, le scuole, le case di cure e i parchi giochi.

CAPO III

Disposizioni in materia di telecomunicazioni

Articolo 7

Rinvio a norme statali

Per quanto concerne le procedure, i limiti e le autorizzazioni in materia di comunicazioni elettroniche, si rinvia alle disposizioni di cui al capo V del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n° 259 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 8

Vigilanza sugli impianti

La vigilanza sugli impianti verrà effettuata dalla A.C. che affiderà semestralmente all'ARPA il compito di rilevare e monitorare i dati relativi alle emissioni elettromagnetiche sull'intero territorio comunale.

Articolo 9

Completamento dell'installazione

Al momento del completamento del nuovo impianto o delle modifiche dell'impianto esistente il titolare dovrà inoltrare al comune:

- Comunicazione dell'intervenuta fine dei lavori;
- Attestazione giurata prodotta annualmente da parte di un professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza allegata all'istanza per l'ottenimento del titolo edilizio, in cui si certifichi che l'impianto, verificato in condizioni di esercizio, rispetti i limiti prescritti dalla vigente normativa e che l'impianto stesso non ha subito modifiche rispetto alla potenza originariamente installata e dichiarata, pena la revoca immediata dell'autorizzazione urbanistica;
- Comunicazione del nominativo e dei recapiti dei responsabili per la sicurezza dell'impianto ai fini della Legge 626/94 e successive modificazioni.

Articolo 10

Sicurezza

Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto al fine di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti. Deve essere installata segnaletica di divieto, di pericolo e una targhetta relativa ai dati dell'impianto.

Articolo 11

Educazione sanitaria

L'Amministrazione Comunale collabora, di concerto con la ASL e ARPA competenti, all'organizzazione e gestione di campagne di educazione sanitaria ai fini di prevenzione in ordine alla tutela della persona e della collettività dall'esposizione alle onde elettromagnetiche, con priorità nelle scuole.

Articolo 12

Norme finali

La presente disciplina prevale su eventuali normative comunali preesistenti ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.